

## BGE 10 I 413

Bundesgericht (BGE), 1884-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_10\\_I\\_413](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_10_I_413)

FR: ATF 10 I 413

IT: DTF 10 I 413

### Volltext

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN DES CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - Dem de justice. 64. Sentenza dell' 11 ottobre 1884 nella causa Frasa elite consorti. A. Ai 10 dicembre del 1883 il Tribunale distrettuale di Blenio, sedente come Tribunale correzionale in Lottigna, emana, dopo un lungo dibattimento, la sua sentenza nel processo costruttosi in merito alle « lesioni personali volontarie » inferte dai ricorrenti, la sera del 12 precedente agosto, al curato di Olivone, don Giuseppe Rinaldi, allorché questi era stato dal sindaco Bolla invitato a far cessare il suono delle campane, supposto ordinato da lui all' intento di festeggiare una vittoria elettorale dei liberali-conservatori in Val di Blenio. Contro detta sentenza, e all'atto stesso della sua pubblicazione, e che avvenne a tarda notte, gli imputati Frasa e C. i \_ dichiarano di appellarsi, come difatti si appellano. B. Apparsa pochi giorni dopo nel Foglio ufficiale e intimata in copia la sentenza medesima, come di legge, a conoscenza degli imputati, credono questi di ravvisare delle divergenze fra l' uno e l' altro testo, fra quello cioè della sentenza x - 1884 29 414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. intimata e quello della pubblicata in Lottigna; epperò, con atto del 12 gennaio 1884, sporgono essi querela di « falso e di abuso d'ufficio » contro il prefato Tribunale, instando perché sia proceduto ad inchiesta penale sul fatto delle accennate divergenze. C. Senonché il giudice istruttore, risolta in prima l'apertura della domandata inchiesta, non ravvisa nel fatto denunciato, dietro più matura esame, gli estremi di un reato, e non vi dà altro corso, proponendo - con rapporto motivato del 1° marzo successivo - al ministero pubblico l'abbandono dell' azione penale, salva deferimento della denuncia alla camera di sorveglianza, e dei censori. Sopra conforme preavviso del procuratore pubblico, e accettando anch' essa la maniera di vedere dell' istruttore giudiziario, la camera di accusa rimette gli atti alla camera di sorveglianza e risolve più tardi (14 marzo), cioè dopo che questa ha dichiarato di non potersi occupare della causa fino ad esaurimento degli incumbenti spettanti ad essa camera di accusa, l'abbandono dell' azione penale, perché (dice) « quando pure fosse ammesso e constatato il fatto di cui si querelano i denunciati, non vi si riscontrebbero gli estremi del falso e dell' abuso d'ufficio. » D. Rimandata, per eccezione istanza della parte civile. e degli imputati, la discussione in appello della causa correzionale sui fatti « di Olivone, » che avrebbe dovuto aver luogo nella sessione del gennaio, e che fu chiamata il giorno 17 marzo, il consiglio della difesa nel ricorso presentato il 10 marzo, mandandolo dapprima al fatto che uno degli imputati e il servizista militare e poscia a quello delle imminenti nozze di uno tra i difensori. Respinto per l'uno e per l'altro titolo, presenta lo stesso giorno una istanza pregiudiziale tendente ad ottenere « la nullità in via d'ordine dell'appellata sentenza del 10 dicembre 1883, a motivo che la sentenza quale venne comunemente data alle parti e pubblicata sul Foglio ufficiale e diversa » nella sua motivazione da quella che venne pubblicata nella notte dal 10 al 11 dicembre detto, » e chiede infine, ma parimenti

invano, « la sospensione dei dibattimenti in ap- , I. Rechtsverweigerung. N° 64. 415 » pello sino a che non sia esaurita completamente la proce- )} dur~ sul.la denun~ia 12 gennaio sporta dagli imputati eon- }) tro Il Tribunale di Blenio per titolo di falso e di abuso di » officio. }) . E. L.a dis.cussione ?ontinua fino al 26 di marzo, nel qual gIOR?O 11 TfJb.un~le. dl app~llo pronuncia il suo giudizio di mefl!O ~on cm dlchlaro tutti gl' imputati «eoJpevoli autori di }) les!OIII personali volontarie inferte a dan no dei curato di }). Ülivone si.g .. don Giu~eppe Rinaldi }) e li eondanna aHa pena ~l ~ue. mesl. dl detenz!One da seontarsi nelle earceri preto- flah dl Lott!gna, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni alla parte eivile. F. Deliberando poi nel 30 aprile su aJtro ricorso 27 marzo che i eondannati Frasa e C.i gli avevano diretto in base al- . rart. 41 della legge organico-giudiziaria del 1° maggio 1883 aHo seopo di oUenere « l'annllHazione del decreto 14 marzo » dell~ camera di accusa, 10 stesso Tribunale di appello, » V'tSto che dal tenore deHa' denuncia 12 gennaio non si » puo ritenere querelata ]a motivazione di diritto della sueei- » tata sentenza, eorrispondente aHa disposizione deU'art. 135 }) lettera 0 della procedura penale; - adottata ]a motivazione }) dell' appellato decreto, in eiò che tende a dimostrare che »nel fat~o de~un~i~to. da Frasa e C.i non si eontengono gli }) estremi eostitut!VI dl a]eun delitto; - ritenuto che l'auto- » rita inquirente non puo ne deve procedere ad ineiesta » p!'eliminare per la constatazione di fatti non eolpiti da pena, » mö che emerge da ehiao dispositivo deli' art. 32 di pro- }) eedura penale; - ritenuto che gJi altri invocati articoli 38 »proe. pe?, 16 deIIa legge 8 giugno 1858 e 33 deHa legge » 1° magg!O 1883, che fanno obbligo all' autorita inquirente » di p~ocedere aHa istruzione del processo, presuppongono » la eSlstenza, ne] fatto denunciato, di una infrazione della » legge penale; - ritenuto che un contrario sistema condur- }) rebbe all'assurdo di far ritenere che la legge abbia sancito » il dovere nell' istruttore giudiziario della erezione di atti » ritenuti apriori frustanei ed ineoneludenti, » 10 respingeva. 416 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt Bundesverfassung. G. Infrattanto, e preesamente eon memoria del 30 marzo 1884 l'ingegnere Frasa e liteconsorti, ricorrevano al Tribu- nale federale e domandavano : « Che avesse ad annullare il }) der.reto di abbandono della denuncia 12 gennaio contra il }) Tribunale di Lottigna, pronunciato dalla came.ra di ac.cusa » ticinese in data i4 marzo 1884, i consequenti decreti deli' }) 18 mal'zo detto del Tribunale di appello nel processo eret- )) tosi in loro odio per lesioni inferte al eurato Rinaldi, non » che, per logica e necessaria iHazione, .tutt? il. ~roc~sso ~v }) venuto innanzi all'appello, compreso d gmd!Zlo dl menta ) del 26 marzo u. s. In tutti questi pronunziati delle a~tori~a giu~iziarie ticinesi ravvisano i ricorrenti, ( { oltre aHa v!Olaz!One dl forme essen- » ziali dei l'ito penale, un vel'O diniego di giust~zia riprovato » dall' art. 4 della eostituzione federale e dagh art. 4 e 10 » della costituzione cantonale ticinese, » e adducono per som- mi eapi, a sostegno della fondatezza di questa loro supposi- zione gli argomenti che seguono : . . . . « La giurisprudenza delle antorita federah ha stablhto s~e, come estremi dei diniego di giustizia: che un' au~or!ta eantonale si rifiuti di assumere e decidere un affare dl sua competenza, sia che essa deelinei espli.citamen~e l'obbligo di occuparsene, sia che respinga per men prete~t~ llna doman~a legalmente fondata, e che I~ superi?re. aut?nta ca.ntonale Sla stata adita invano. Ora tah estremi SI venficano III concreto in tutta la loro estensione. Mentre Ia legge tieinese da il di- ritto ad oO'ni cittadino di denunciare al giudice istruttore fatti eonsumati a suo pregiudizio da un privato 0 da una autorita e impone al giudice l' obbligo d'intraprendere l'istruz.ione del fatto denunciato, proibendogli di abbandonare un' aZ!One pe- nale senza che sia stato eseguito nepp ure un atto di consta- tazione del fatto, nel caso particolare si ha : un giudice istrut- tore che si e rifiutato di dare eorso ad una denuncia regolar- mente sporta,

- una camera di accusa che dichiara abbandonata questa denuncia senza istruttoria e. ~m T.ri~unale superiore che a p,iori mette in disparte un dlntto d'ncorso procedendo oltre al dibattimento sopra una sentenza che sa- I. Rechtsverweigerung. N° 64. 417 rebbe eaduta. ove la denuncia fosse stata presa in considera- zione. » Ne regge l'argomentazione in contrario che eioe anche una constatazione del fatto denunciato a carico del Tribunale di Lottigna non poteva dar luogo ad un' accusa di falso o di abuso d'ufficio per la mancanza del dolo ed del danno, percM approda a decidere apriori una questione e si risolve in mero pretesto per eludere la legge a danno del cittadino de- nunciante. Aparte il riflesso che la semplice constatazione del fatto della irregolarità commessa dal Tribunale di Blenio avrebbe senz'altro trascinato seco l'annullazione del suo giu- dizio e quindi aperto ai condannati l'adito a citare testimoni e periti in sede di appello, e veramente esorbitante l'affer- mare che dato il materiale del delitto, vengano a rar difetto gli estremi del dolo ed del danno. Anzitutto il dolo risulta dal fatto stesso della violazione della legge da parte del giudice, della immutazione del vel'ò e d'altronde l'inchiesta avrebbe messo a nudo tali circostanze da renderne infondata la esclu- sione. Quanto al danno, Frasa e C. possono dirsi la vittima del maneggio del Tribunale di Blenio, perche furono privati di un sacrosanto diritto di difesa, della garanzia della ripro- duzione del dibattimento pubblico ed orale innanzi all' ap- pello e scbiacciati sotto il peso di constatazioni di fatto date in una postuma motivazione della sentenza eontro la quale non potevano piu difendersi a norma di legge, tanto piu se si pensi che i giudici ticinesi di appello sogliono, nei 101'0 giudicati, riferirsi puramente e semplicemente alle motiva- zioni di faUo di quelli di prima eognizione. » Che se il giudice d'appello avesse potuto eontrollare di- rettamente le deposizioni dei testi e non avesse troppo cie- camente ereditato aU' artificiosa argomentazione di faUo del giudice di prima istanza ed a qualche inesatta, ambigua di- zione del processo verbale, avrebbe certamente attribuito al fatto del 12 agosto 1883 un carattere diverso e quindi anche pronunciato un ben altro giudizio. )} H. Nella sua risposta del 2 maggio p. p. il Consiglio di Stato del cantone Ticino, - premessa in base agli art. 3, 112 418 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. e 58 della costituzione federale una eccezione d'incompetenza del Tribunale federale in quanto che si tratti nel caso con- cernente della revisione di decreti e sentenze delle autorità pen- nah di un cantone In un processo per delitto comune e sol- l'v~ta, in po~tum.a ~ota, la qu~stione se in presenza del giu- dIZIO 30 aprile di rimpulsa dell'appellazione dal decreto 14 marzo della camera d' accusa, il ricorso Frasa e C. avesse tuttavia ragione di essere, o non dovesse all'invece ritenersi eva so e senza altro scopo, - concludere aHa rejezione del ri- corso stesso per intrinseca insufficienza, sulla scorta, fra al- tre, delle seguenti considerazioni : « Tutte le disposizioni di legge e i precedenti della giuris- prudenza federale invocati dai ricorrenti a conforto del pre- teso .dini~go di giustizia scaturiente dal non essersi proceduto aHa richiesta sulla querela di falso e di abuso d' ufficio sporta da essi eontro il Tribunale di Blenio, presuppongono la esi- stenza di un delitto e con ciò risonoscono implicitamente che prima ~ rrinicipalissima ispezione dell' autorità penale inquis- rente SI e appunto quella di raffrontare i fatti che vengono denunciati eol eodie penale, onde vedere se in essi ricor- rano gli estremi di un reato, perM sarebbe assolutamente inutile di aprire una inchiesta per la verificazione di un fatto che, sebbene provato, non avrebbe efficacia di far decretare uno stato di accusa, ne di assicurare aHa procedura penale davanti il Tribunale il suo corso non interrotto. E così appunto nel fattispecie. » Il secondo appoggio del ricorso, ovverosia l'asserita in- completa motivazione di fatto e di diritto della sentenza di p:ia istanza, che deve avere preggiudicato i ricorrenti nel dlrltto di far riassumere dei testi in appello, si risolve in un

v. a. o. ~ retesto di. fronte alle esplicite disposizioni delle leggi tlel?eSI, e?e assleurano ~ gli imputati il diritto di appellarsi e di rar. :lassu:ne!e t~sl1 monianze anche nei cinque giorni sueeesl~l aHa mtlmaZlOne della sentenza di prima istanza, come ehlaramente risulta dagli art. 159, 160, 137 e 156 della proe. pen., attesoem per « eomunieazione » - nel senso dell' art. 159 eil. - si debba neecessariamente intendere la , 1. Rechtsverweigerung. N° 64. 419 mtimazione in copia e non gia la semplice pubblicaeazione orale della sentenza aHa ehiusura dei dibattimenti. E stesse anche il eontrario, gli imputati Frasa e C.i non avrebbero aneora provato danno per la querelata earenza di motivati, attesoehela parte della sentenza, ehe si deve ritenere querelata di falso, per mente stessa dei querelanti, sia quella sola ehe intereede fra il responso dei giudiei ai quesiti loro posti e la dichiara- zione di eolpabilita e contiene i mentovati di fatto e di di- fitto in senso lato, mentre a base dei giudizi correzionali in appello non stanno gia i motivati delle sentenze appellate, ma solo ed eselusivamente le tavole proecessnali, tra eui sopra- tutto il verbale dei dibattimenti di prima istanza, a eui l'ar- tieolo 169 deHa proe. pen. attribuisce forza di prova legale. » I vizi apposti aHa sentenza deI 10 dieembre 1883 non sono tali, da ultimo, ehe, ove sussistessero, l'avrebbero eol- pita di nullita in ordine, pereM non risguardano ne i dispo- si!ivi della sentenza stessa, ehe soli passano in eosa giudieata, ne la sua parte preliminare, ne la diehiarazione di eolpabilita, ne la eitazione degli artieoli di legge per l'applicaeazione della pena, in una parola nessuno dei requisiti voluti dall'art. 135 - della proe. pen., non potendosi intendere per motivi di di- ritto altra eosa fuor quei eonsiderandi ehe il Tribunale fa se- guire al verdetto a giustifieazione della pena da lui pronun- ciata in base al verdetto stesso e la eui maneanza 0 immuta- zione non infirma per nulla, nell' attuale 8tato della legisla- zione tieinese, la formale e rigorosa inappuntabilita di una - sentenza penale. n giudizio eol quale il Tribunale di appello respingeva la eeeeezione di nullita dei sig.i Frasa e C.i, pereM trovava la sentenza di Lottigna eorrispondente agli estremi stabiliti daHa legge, era, dei resto, definitivo e quindi, non suscettibile di ricorso per pretesa violazione di diritti costi- tuzionali. La cassazione e stata soppressa nel Tieino, ma resta il prinieipio in virtit del qmiJe Ja legge tieinese rispeUava il giudieato definitivo e non ammetteva il rimedio eeeeezionale se non pel easo tassativo deI grave intaeo ai diritti della di- fesa edella lesione delle forme proecessuali ehe probabilmente avesse intluito sulla senl. enza, riguardo aHa eolpa ed aHa 420 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. pena : eppero se il ricorso per nullita dei decreti d' appello 18 marzo non sarebbe stato ammissibile qualora la cassazione funzionasse tuttavia nel Ticino, tanto meno e desso introdu- cibile presso il Tribunale federale, iJ quale non ha per man- dato di rivedere il bene 0 mal giudicato dei Tribunali dei cantoni giusta le leggi cantonali. » 1. NeHe successive memorie di repliea e dupliea manten- gono tanto i rieorrenti quanta le autorita governativa e giu- diziarie eantonali le rispettive conclusioni di prima e le suf- fragano, in sostanza, delle stesse argomentazioni di ratto e di diritto, applicandosi quelli precipuamente a dimostrare : ehe la eompetenza deI Tribunale federale non puo far dub- bio di fronte alla costante pratiea di questo consesso (giudizi deI 23 marzo e 17 maggio 1884 nelle eause Krebel e Schny- der), dal momento ehe si tratta di denegata giustizia e violala costituzione; ehe l'art. 40 della legge organico-giudiziaria dei 1883, se da alla camera di accusa il diritto di pronunciare la sospen- sione e anehe l'abbandono di un processo, non le conferisce perö - eome appare dal preeedente art. 39 ibidem - quello di pronunciare, senza inchiesta ne processo, l'abbandono dell' azione penale; che il termine per l'appellazione dai giudizi correzionali decorre - giusta la continua giurisprudenza dei Tribunali ticinesi - a partire gia dalla pubblicaeazione orale dei mede- simi e non soItanto dalla intimazione in copia ; ehe il fatto dei cambiamenti introdotti

nel giudizio distrettuale cagiono un danno reale agli imputati, come ossia e potessero precisamente su una parte essenziale del giudizio medesimo, sul quale, e non sull'informe processo verbale dei dibattimenti di prima istanza, doveva basarsi e si è basato il Tribunale di appello, non avendo per legge detto verbale nessuna forza di prova, se non in merito ai punti particolarmente segnalati e fatti inscrivere dalle parti; e che i « motivati di diritto » di una sentenza penale (su cui portarono quei cambiamenti) non sono identici, in diritto tieinese o comune, con la citazione degli articoli di legge art. 1. Rechtsverweigerung. N° 64. 421 applicabili per la pena, ma devono contenere anche l'enumerazione delle prove sulla cui scorta si condanna; prova ne siano il disposto alle lettere dell'art. 135 della citata legge tieinese di proc. pen. e, fra tante altre delle corti italiane di Cassazione, quella del 22 giugno 1881 della Corte di Torino. Il Tribunale di appello, adottato in massima il sistema tracciato in risposta dal Governo cantonale, insiste soprattutto sulla tesi che non avendo Frasa e C. ricorso in tempo utile contro il giudizio di appello del 30 aprile che confermò il decreto del 14 marzo della Camera d'accusa, il giudizio stesso è diventato ormai definitivo, - su quella che sarebbe stato assolutamente inutile di far luogo a proseguimento d'inchiesta sulla denuncia del 12 gennaio contro il Tribunale di Blenio, perché mancavano oel fatto denunciato gli estremi dell'ingenera del delitto, - su quella che alla base del giudizio di appello dovevano stare, non i motivati di fatto o di diritto della sentenza, ma le risultanze del verbale, d'altronde niente in forme, di prima istanza infine su quella che gli imputati avrebbero potuto valersi del diritto di far citare testimoni e periti in appello anche dopo « intimazione » del denunciato di Lottigna. L. Simultaneamente col ricorso di Frasa e C. avendo poi chiesto a sensi dell'art. 63 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale la sospensione immediata di ogni atto di esecuzione della sentenza di appello del 26 marzo 1884, la presidenza del Tribunale federale vi consentiva ordinando la stessa, con decreto del 7 aprile, fino « a denunciato giudizio di questa Corte sul merito di detto ricorso. » Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti. Sulla eccezione d' incompetenza : 10 Dappoie - a giustificare l'invocazione del Tribunale federale - i ricorrenti asseverano di essere stati vittima di un diniego di giustizia manifestante i caratteri di una offesa alla costituzione e fanno esplicitamente capo agli articoli 4 e 10 dello statuto cantonale e 4 del federale, che dicono V10- 422 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Iati a loro danno dalle autorità giudiziarie ticinesi, il loro gravame si qualifica indubbiamente per un ricorso di diritto pubblico, a mente dell'art. 1:13 N° 3 della costituzione federale, diretto contro decisioni di autorità cantonali, e il Tribunale federale ha, giusta l'art. 59 lett. della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, la facoltà non solo, ma l'obbligo eziandio di esaminare se sia fondato. E però manifesto che non basta il dire, essersi violata la costituzione o denegata la giustizia, per ritenersi abilitati a chiedere, sulla scorta di pura e semplice infrazione di leggi cantonali, l'annullazione di validi giudizi. La costante giurisprudenza in argomento delle autorità federali ha difatti riconosciuto, non potervi essere intervento di questa Corte, se non in quanto sia stato precluso o arbitrariamente circoscritto a qualcuno l'adito al conseguimento del suo diritto o all' audizione in giudizio, e quindi anche laddove siavi stata arbitraria ed essenziale menomazione dei diritti della difesa in un processo penale, o arbitraria ripulsa, appoggiata a speciose considerazioni, di una richiesta palesemente giustificata. Sul merito: 2° L'appello all'art. 10 della costituzione tieinese si eleva di prima tratto come senza ragione di essere. « Nessuno » dispone l'articolo stesso, « può essere arrestato né » processato, e che in virtù della legge; né può essere soltratto » dal suo giudice naturale ; né detenuto oltre 24 ore, senza » essere presentato al giudice competente. » Ora ne l' una né l' altra di queste

guarenzie eosiituzionali fu detta e può dirsi in eonereto easo - a danno dei rieorenti e per opera delle autorità cantonali - eomechessia frustrata od anche solo menomata. Non la prima, perehe Frasa e C.i furono processati e puniti a causa di faUi che il codice penale ticinese contempla espressamente sotto il capo delle « lesioni personali volontarie; » non la seconda, pereM il Tribunale distrettuale di Blenio eil Tribunale di appello, ehe li hanoo eondannati, rappresentavano precisamente il (« giu- diee naturale » ehe loro guarentiva la eostituzione cantonale. 3° Piu sel'ia e l' invocazione deli' art. 4 delle eostituzioni I. Rechtsverweigerung. N° 64. 423 federale e eantonale, ovverosia deI prinieipio dell'eguaglianza dei eittadini, ehe i riclamanti reputano offeso a pregiudizio dei 101'0 diritti, pel fatto ehe la eamera d'aeusa eil Tribunale di appello non hanno voluto oocuparsi della querela di falso e di abuso d'offfeio (deI :12 gennaio 1884) da loro sporta contro il Tribunale di Blenio a motivo dei eambiamenti ehe essi pretendono essere stati da lui introdotti neUa motivazione della sua sentenza :10 dicembre 1883. E ben vel'o ehe nei loro allegati le autorità tieinesi hanno mosso a questa prima parte deI gravame Frasa e C.i la obbie- zione, doversi ritenere la medesima siccome evasa e priva di seopo, daeche i ricorrenti non hanno querelato di nullit::" il sueeessivo giudizio di appello ehe eonfermava il decreto 1.4 marzo :1884 della camera di aeusa. Ma e vero altre si che la cireostanza deI non avere i ricorrenti attacato a un tempo la deeisione della eamera di aeusa anche presso la superiore autorità eantonale, e deI non essersi aggravati presso questa corte entro il fatale dei 60 giorni dal giudizio di conferma deI Tribunale di appello, non autorizza per ni ente i rispondenti al riorso a trarne la illazione di eui sopra. Peroeche, quan- d'anehe il riclamo diretto eontro il decreto della eamera di aeusa fosse stato, come prematuro, rejeetto, potendosi ancora esperire in suo confronto un rimedio di ordine eantonale, il giudizio di conferma, prolato nel frattempo dal Tribunale di appello, non avrebbe altra conseguenza fuori quella di ren- dere una ripulsa deI riorso, dall'anzidetto punto di vista inattendibile. Dai ricorrenti, per eonverso, non si pot eva pretendere ehe avessero ad aggravarsi espletamente, per la via dell'art. 59 lett. adella legge organieo-giudiziaria fede- rale, anehe dal giudizio deI Tribunale di appello. 4° Le aUlorità rispondenti hanno invece indubbiamente ragione anoreM obbiettano ehe non si deve oe può Car luogo ad inchiesta penale, se non quando esista l'ingenere, la ma- terialita del reato contro cui indirizzarla, se non quando eioe, dato aoche il suo pieno accertamento, l'azione ineriminata eada sotto la sanzione della legge penale. Ne regge in eon- fronto di questa te si la citazione neUa raceolta dell' Ullmer 424 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung. (vol. I, p. 12 N° 12) della precedente deeisione sul caso Des- signy, coneiossiache vi si legga appunto testualmente : « Al- » lorquando tm delitto e stato constatato, l'otleso ha diritto di » rielamare la ~rotezione delle autorità competenti, in quanta }) q~esta protezlOne P?o manifestarsi mediante la perquisi- }) zlOne deI reo. » COSI come non vale neppure l'accenno ai prescritti d~lla Iegislazio.ne ticinese, poicM quelli che piu hanno relazlOne al caso m parola dispongano precisamente quan to segue : Art. 32 lett. a della procedum penale: « L'istruzione deI » processo ha per iscopo la verificazione deI fatto edel suo » autore ad un tale grado di probabilita ehe l'imputato possa » essere messo in istato d'aeusa davanti il Tribunale. » Art. 16 § 1 della legge 8 giugno 1858 : « Tosto ricevuto » una denuncia, od un proeesso verbale, od una requisitoria » quaJunque relativa ad un delitto commesso l'istruttore » giudiziario c?iama a se il segretario correzidnale, e pro- » cede Immedlatamente all' istruzione regoJare deI pro- » cesso. » Ora se nel fattispecie tutte le istanze cantonali hanno tro- \Tato ad nna voee ehe, quando pure fosse ammesso come constatato, il fatto denuneiato in odio dei Tribunale di Blenio non

cadrebbe sO. Uo la sanzione della legge penale, in quanto non presenta gli estremi costitutivi del diritto di falso e di abuso d'ufficio richiesti dagli articoli 210, 121 e 127 del codice ticinese, ma costituisce soltanto una irregolarità principalmente censurabile, - non si potrà certo ravvisare in simile giudizio un' apprezzazione manifestamente erronea arbitraria della denuncia sporta dai ricorrenti e quindi neppure il caso di un diniego di giustizia. Una seconda violazione del surriferito art. 4 delle costituzioni federale e cantonale vedono i ricorrenti - che dichiarano del resto, sia detto di transenna, di non voler toccare al merito del processo, - nel duplice fatto del non avere il Tribunale di appello ne cassato la sentenza del 10 dicembre 1883 dei giudici di Blenio ne sospeso i dibattimenti sui casi di Olivone del 12 agosto 1883 fino a completo esaurimento. I. Rechtsverweigerung. N° 64. 425 rinvio della procedura sulla già menzionata loro denuncia del 12 gennaio 1884. Per ciò che riguarda il primo di questi gravami e d'uopo premettere che, - siccome tacitamente riconoscono gli stessi ricorrenti, - la legislazione ticinese non contiene verun precetto circa la cassazione di sentenze correzionali dei Tribunali distrettuali, ma conosce soltanto il provvedimento dell'appellazione, con cui si possono correggere tutti i vizi e della procedura e della sentenza. Che se anche non si volesse ritenere esclusa al riguardo di dette sentenze correzionali dei Tribunali distrettuali la cassazione mediante appello per causa di vizi capitali nella procedura o nella sentenza stessa e si applicassero l'art. 106, in via analogica, le precedenti disposizioni del codice ticinese di procedura penale relative alla cassazione dei verdetti pronunciati dalle corti d'assise, ora soppresse, sarebbe pur sempre manifesto che la cassazione medesima non potrebbe essere pronunciata, a sensi dell'art. 189 lett. c di quel codice. se non « per lesione di forme legali di procedura, quando siavi probabilità avere il testo influito » sulla sentenza riguardo alla colpa o alla pena; ... » dei che non può sicuramente essere parola nel fattispecie. 6° Il vizio rimproverato genericamente dai ricorrenti alla sentenza distrettuale in querela, non riflette la parte di essa che contiene i quesiti ed i responsi del Tribunale sulla colpeabilità dei prevenuti e che rimase - per congedo avviso delle parti tutte - invariata anche nella copia ad esse comunicata, né la parte relativa all'applicazione della pena, che contiene in ambedue i testi della sentenza l'enunciazione degli stessi articoli della legge penale; ma consiste in ciò che nella motivazione degli anzidetti responsi del Tribunale ai quesiti sulla colpeabilità dei prevenuti la copia intimata sarebbe riuscita più completa dell'originale pubblicato all'udienza, in quanto vi si avrebbe fatto, in opposizione con quest'ultimo, esteso riferimento alle deposizioni di testi e di periti. E tale procedimento sarebbe senza dubbio per se medesimo illegale e biasimevole. Ma poiché - da una parte - i ricorrenti non hanno tampoco asserito, trovarsi in detta 426 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. motivazione cosa diversa da quella che si legge nel verbale dei dibattimenti, o contenervi dati di fatto che non figurano già registrati in questo; e poiché - d'altra parte - la legislazione in vigore nel cantone Ticino (art. 152§ e 169 della procedura penale) non lascia dubbio intorno a ciò che alla base delle deliberazioni del Tribunale di appello devono stare, non i motivi del Tribunale distrettuale, ma le risultanze del verbale dei dibattimenti di prima istanza, - e Cuori di proposito la domanda che si annulli per titolo di denegata giustizia la procedura del Tribunale d'appello. 7° In così fatte circostanze non giova l'indagare più oltre se il termine di cinque giorni per l'inoltro dell'appellazione decorra dalla pubblicazione o dalla intimazione scritta della sentenza, ovvero se gli imputati e i loro difensori, dopo ricevuta comunicazione scritta della sentenza stessa, ancora in tempo a proporre l'audizione di testi e periti in sede d'appello. Da quanto precede risulta invero che il contenuto del verbale dei dibattimenti di prima istanza avrebbe

solo potuto fDrnire argomento a domandare codesta audizione ed e ehiao ehe, non avendolo Catto nell'introdurre l'appellazione, i riorrenti non sono piu in diritto di quere- lare posteriormente il contenuto medesimo, ne di fare allu- sioni alla « inesatta e ambigua }) sua dizione. Senonehe a questo si aggiugne ehe, anehe dupo essere ve- nuti in cognizione della copia della sentenza 10 dicembre 1883, i riorrenti non hanno Catto verun tentativo per otte- nere dal Tribunale di appello una nuova audizione di testi e periti, mentre ne avrebbero avuto impellente oceasione, se veramente avessero trovato ehe le deposizioni di detti testi e periti erano enuneiate erroneamente nella sentenza del Tribunale distrettuale e mentre nulla prova ehe il Tribunale di appello non avrebbe piu aceolta una siffatta istanza 0 avrebbe scartato senz'altro ogni altra di restituzione iu intern contro il deeorso del surriportato fatale dei 5 giorni, cosieehe non restasse aHra via per eonseguire la nuova audizione se non quella di far annullare la sentenza dei primi giudiei. 8° Ne piu fondato e l'altro capo dei gravame ehe si desu- II. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 65. 427 me dalla negata sospensione dei dibattimenti sui fatti di Oli- vone fino ad esaurimento della procedura sulla denunea del 12 gennaio 1884. OltrecM la denunea stessa era gia stata abbandonata. dalla eamera. di aceusa, col suo decreto dei 14 marzo 1884, non contiene la legislazione ticinese nessun di- sposto in virtu del quale l'autorita competente dovesse nees- sariamente sospendere il proeedimento in corso contro i ri- correnti, dipendendo invece la sospensione medesima unica- mente dall' arbitrio del Tribunale di appello. Laonde non si pu6 riseontrare del pari un diniego di giustizia neU' averlo esso rifiutato, massime quando, - sulla seorta delle prece- denti eonsiderazioni, - si rifletta ehe, anche condotta fino a completo esaurimento, la proeedura sulla demincia sporta contro il Tribunale di Blenio non avrebbe potuto esereitare sulla sentenza nel proeesso dipendente dane Iesioni personali la beneM menoma influenza. Conseguentemente Il Tribunale Cederale pronunea: 11 ricorso 30 marzo t 884 dei signori ingegnere Raffaele Frasa, dottore Alfredo Emma, sindaeo Cesare Bolla e consorti di Olivone contro le AUlorita giudiziarie del canlone Tieino e respinto pereM privo di fondamento. II. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 65. @n!fn,eib \)om 1. mo\)ember 1884 in @5acf)en folot~urniicf)e mant A. :1)aß folot~urnifcf)e @efe~ über bie Drgllnifation beß @emeinbe~eleng \)om 16. @5el'tember 1871 beftimmt in § 78: „~er @5teuer~flicf)t unterliegen in billigem \$err,ähniü unter "einanDer :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.